

**Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale,
ai sensi dell'articolo 9 -ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2024**

Relazione ex art. 28 l.r. n. 34/1978

Art. 1 (Disposizioni sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Introduzione dell'articolo 18 bis nella l.r. 24/2006 e modifica degli articoli 45 e 61 della l.r. 31/2008)

La modifica normativa proposta ha effetti finanziari ed economici, in quanto le somme derivanti dall'accertamento del mancato rispetto delle previsioni regionali di cui al prospettato nuovo articolo 18 bis e al nuovo comma 11 ter dell'articolo 27 della l.r. 24/2006 verranno introitate dagli enti accertatori. Il comma 18 dell'articolo 27 della l.r. 24/2006, infatti, prevede che *“Per le sanzioni previste nei commi precedenti l'autorità competente, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'ente accertatore.”*. Nel fornire una stima dell'attività sanzionatoria correlata alle violazioni delle limitazioni sugli abbruciamenti dei residui vegetali già previste in attuazione dell'accordo di programma recante misure per il miglioramento della qualità dell'aria (tra le quali l'impegno della Regione ad adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene), di cui alla citata DGR n. 6675 del 7 giugno 2017 e alla DGR n. 7095 del 18 settembre 2017 (allegato 3), e sanzionate in base al vigente comma 5.1 dell'articolo 61 della l.r. 31/2008, si considerino i dati forniti dai Carabinieri forestali in forza della *“Convenzione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la Regione Lombardia per l'impiego delle unità carabinieri forestali nell'ambito delle materie di competenza regionale – anni 2021, 2022, 2023”* approvata con DGR n. 5225 del 13/09/2021, che prevede, tra i suoi ambiti, la vigilanza in materia di violazioni dei divieti di combustione all'aperto: nel 2022 sono stati effettuati 209 controlli, dai quali sono scaturiti 78 procedimenti sanzionatori e 20 notizie di reato; con riferimento al periodo che va da gennaio ad agosto 2023, sono stati effettuati 135 controlli dai quali sono scaturiti 94 procedimenti sanzionatori e 2 notizie di reato. Come previsto dal comma 5.1 dell'articolo 61 della l.r. 31/2008 (del quale si propone l'abrogazione) l'inosservanza delle relative disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro, mentre, in conseguenza della novella legislativa proposta (nuovo comma 11 ter dell'art. 27 della l.r. 24/2006), gli importi sanzionatori saranno più elevati (da € 300,00 a € 3.000,00).

Per quanto riguarda, invece, la disciplina sanzionatoria relativa all'inosservanza del divieto di accensione dei fuochi di cui all'articolo 45, comma 10, della l.r. 31/2008, si evidenzia che permane l'applicazione di quanto già previsto dall'articolo 61, comma 9, terzo periodo, della citata l.r., in quanto l'abrogazione del comma 5.1 dello stesso articolo 61 si riferisce alle sanzioni per la violazione delle misure relative all'abbruciamento dei materiali vegetali (al riguardo, si osserva che tali misure e la correlata sanzione, di cui al citato comma 5.1. sono state contestualmente previste nella l.r. 31/2008 dall'articolo 2 della l.r. 38/2015).

Art. 2 (Modifica dell'articolo 3 della l.r. 1/2000)

La modifica proposta comporta oneri per il bilancio regionale.

Ad oggi le concessioni minerarie e i permessi di ricerca attivi nel territorio lombardo sono in totale 11 e nello specifico ricadono nei territori delle seguenti province: n. 4 nella provincia di Lecco, n. 3 nella provincia di Bergamo; n. 2 nella provincia di Sondrio; n. 2 nella provincia di Varese.

Al riguardo, si richiama la DGR XI/7768 del 28 dicembre 2022, avente ad oggetto il potenziamento dei controlli in ambito di polizia mineraria mediante il supporto delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), in cui, in particolare, si richiama la DGR XI/7235/2022, con la quale viene previsto, tra l'altro, un capitolo di spesa (n. 16031) per *“Polizia mineraria – Trasferimenti ad ATS per attività di supporto”* e stabilita la spesa di 10.000 euro per l'annualità 2023 a sostegno degli accordi che potrebbero essere sottoscritti, per l'effettuazione di tale attività di supporto, da Regione e ATS.

Ipotizzando il riconoscimento a ciascuna ATS, per l'attività di supporto di cui alla presente proposta legislativa, di 500 € per una visita ispettiva per ciascuna delle undici attività minerarie attive, si arriva a quantificare in 5.500 euro l'ammontare complessivo della spesa annua. Una ulteriore spesa potrebbe essere considerata, per eventuali visite straordinarie, non prevedibile a priori, che si potrebbe stimare, in via cautelare, in termini di ulteriori 4.500 euro.

Alla copertura della suddetta spesa, stimata in 10.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse stanziare alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"- programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione del bilancio 2024-2026 ,con legge di approvazione di bilancio 2024-2026 e la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del d.lgs.118/2011, come riportato all'allegato 7 al progetto di legge regionale "Bilancio di previsione 2024-2026" recante "Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale". Per gli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 3 (Modifiche agli articoli 25, 26 e 28 della l.r. 6/2015)

Per promuovere la sinergica collaborazione tra amministrazioni locali e associazioni del terzo settore nella realizzazione di iniziative di sicurezza urbana, con la modifica introdotta all'art. 28 della l.r. 6/2015, Regione intende sostenere, anche finanziariamente, eventuali spese che potrebbero derivarne.

I rimborsi che gli enti locali riconosceranno ai soggetti del terzo settore coinvolti nella propria progettualità, consentiranno una migliore composizione/articolazione delle tipologie di intervento che partecipano alla realizzazione del progetto di sicurezza urbana e di polizia locale.

In particolare, si intende prevedere il riconoscimento, agli enti locali, di alcune spese, quali quelle per il carburante, che gli stessi potrebbero dover rimborsare ad associazioni del terzo settore per la partecipazione a progetti di sicurezza urbana e polizia locale realizzati in accordo con Regione.

Per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si stima una spesa di natura corrente pari a euro 100.000,00.

A titolo di esempio, potranno essere attivati progettualità a sostegno della diffusione di buone prassi di sicurezza stradale e per tali fini saranno riconosciute le spese per il carburante impiegato dalle associazioni del terzo settore necessario a trasportare gli alunni delle scuole superiori in un progetto utile comprendere l'importanza del rispetto delle regole del vigente codice della strada. A tali fini e all'attuale costo medio del carburante pari a 2 euro litro (per i 13 chilometri di consumo medio di un veicolo su ciclo urbano) potranno essere finanziati fino a 300.000 chilometri.

Nella medesima annualità in una campagna di reclutamento di "Nonni Vigile" a livello regionale, le spese riconosciute al terzo settore e correlate ai progetti proposti dagli enti locali, potranno contemplare la dotazione, per i volontari, di casacche/gilet ad alta visibilità riflettenti del costo medio di euro 10 permettendo così di dotare 5.000 volontari di tale ausilio che veda l'impegno di spesa di € 50.000,00.

Le spese, quantificate nell'importo massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2024 e le seguenti annualità, sono state quantificate in base delle potenziali spese emergenti anche dai rapporti con le Associazioni combattentistiche e d'Arma che operano, in altri progetti, con la scrivente Direzione.

Alle spese di cui sopra si farà fronte con le risorse di cui al capitolo 10384 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative e interventi in materia di sicurezza", Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 2 "Sistema integrato di sicurezza Urbana" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi 2024-2026 stanziare con legge di approvazione di bilancio 2024-2026 la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del d.lgs.118/2011, come riportato all'allegato 7 al pdl "Bilancio di previsione 2024-2026" recante "Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale".

Art. 4 (Modifica all'articolo 46 della l.r. 6/2012)

Ad oggi, a Regione risulta che solo un paio di aziende non si siano ancora adeguate agli standard di immagine coordinata: entrambe risultano avere un volume di traffico superiore a 5 milioni di vetture*km. Pertanto, è

possibile ipotizzare un introito massimo di 200.000 euro se decorso il termine di 180 le stesse aziende ancora non si siano conformate agli standard qualitativi regionali.

Delle suddette entrate, prudenzialmente, non si tiene conto ai fini degli equilibri di bilancio calcolati ai sensi dell'art. 40 del Dlgs 118/2011

La presente proposta normativa non implica, invece, maggiori oneri rispetto a quanto oggi complessivamente riconosciuto da Regione per la realizzazione dei sistemi di bigliettazione elettronica.